

ABSTRACT

La valutazione di idoneità dei modelli organizzativi alla luce del D. Lgs. n.81/2008 e in un'ottica *de iure condendo*

1. Obiettivo della ricerca

L'obiettivo della mia ricerca è stato quello di approfondire in maniera analitica la questione ancora prevalentemente irrisolta della valutazione di idoneità dei Modelli di organizzazione e gestione, prendendo come spunto le conclusioni alle quali è giunto il legislatore delegato nell'ambito della disciplina antinfortunistica e le principali proposte dottrinali in materia.

Dinanzi a tale obiettivo, è stato necessario, dapprima, trattare della disciplina della responsabilità da reato degli enti nell'ottica della commissione di reati sul luogo di lavoro. Ciò è stato fatto analizzando la tanto discussa introduzione dell'Art.25-*septies* nella parte speciale del Decreto 231 e i problemi di compatibilità che questa ha posto tra i meccanismi imputativi delineati nella parte generale del D. Lgs. n.231/2001 da un lato, e la natura di reati colposi di evento delle fattispecie di cui agli Artt. 589 e 590, comma 3 c.p. dall'altro.

In seguito, è stata analizzata la struttura dei Modelli di organizzazione e gestione e la funzione dell'Organismo di Vigilanza, attraverso una disamina delle indicazioni fornite nella parte generale del "sistema 231" e delle migliori prassi aziendali, accogliendo la ormai diffusa suddivisione del Modello in una parte generale ed in una parte speciale.

In maniera prodromica rispetto a tale argomento, però, è stato fondamentale delineare il meccanismo imputativo della responsabilità da reato degli enti, la c.d. colpa di organizzazione.

In merito a questa si è effettuata un'indagine dello sviluppo storico dell'istituto, svolgendo una comparazione tra il sistema statunitense dei *compliance programs* e della *corporate culpability* e le conclusioni raggiunte in materia dalla dottrina d'oltralpe, al fine di contestualizzare le scelte che sono state fatte dal nostro legislatore tramite il D. Lgs. n.231/2001.

Nella parte conclusiva dell'elaborato, e grazie alla disamina degli argomenti finora trattati, sono state illustrate le soluzioni alle quali è giunta la dottrina e la giurisprudenza di legittimità rispetto alla valutazione di idoneità dei Modelli di organizzazione e gestione.

Una delle potenziali proposte sul punto richiama proprio la disciplina del Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Alla stregua di quanto è previsto dall'Art. 30, comma 5, D. Lgs. n.81/2008 per i reati presupposto di cui all'art.25-*septies* D.Lgs. n.231/2001, sarebbe in questo senso necessaria un'implementazione della normazione secondaria (costituita dalle *best practices* aziendali e dalle Linee guida) sul contenuto dei Modelli accompagnata da una presunzione di idoneità del Modello conforme a questa.

Un'altra direzione verso la quale la dottrina italiana si è mossa è quella della formazione di meccanismi di certificazione preventiva dei Modelli di organizzazione e gestione. Rispetto a tale

suggerimento, è stato possibile effettuare da un lato un'ulteriore analisi di stampo comparato con la legislazione cilena, la quale ha implementato un meccanismo di certificazione preventiva dei suoi *modelos de organización, administración y supervisión*, e dall'altro un'indagine della proposta di riforma del decreto 231 AREL avanzata nel 2010 in Italia, che ha suggerito l'introduzione di un sistema simile nel nostro ordinamento.

Un'ulteriore proposta avanzata da autorevole dottrina è quella della creazione, tramite il perfezionamento di Linee guida e *best practices*, di Modelli pilota accompagnati da una presunzione *iuris tantum* di idoneità, i quali avrebbero la funzione di guidare l'impresa nella redazione del meccanismo di *compliance* penale e di dare maggiore certezza all'organo giudicante nella sua attività.

2. Tipo di attività svolta

L'attività svolta è constatata principalmente di una approfondita ricerca bibliografica, normativa e giurisprudenziale sull'argomento, alla quale è poi seguita la redazione di un indice dettagliato e, infine, dell'elaborato. Questo processo è stato supervisionato e direzionato dal mio relatore, Chiar.mo Prof. Alessandro Melchionda.

3. Esito del lavoro

La speculazione finora presentata ha portato ad un'esposizione delle principali proposte sul tema avanzate in dottrina. Secondo l'umile opinione di chi scrive e per le motivazioni ampiamente argomentate nell'elaborato, le vie maggiormente percorribili in un'ottica *de iure condendo* sono quelle che, rifacendosi al modello già presente nell'ambito della legislazione antinfortunistica, propongono un ampliamento della normazione secondaria sui requisiti del Modello in riferimento ad altri reati-presupposto.

Ad oggi, le imprese sono spesso reticenti nella creazione di Modelli 231 (o nel miglioramento dei Modelli preesistenti) a causa della mancanza di certezze rispetto ai criteri necessari affinché questi possano essere ritenuti idonei.

Dinanzi a tale indeterminatezza, non sembra tuttavia auspicabile una completa estromissione dell'organo giudicante dalla valutazione di idoneità. Infatti, una tale scelta sarebbe apertamente contraria ai principi di matrice processuale del libero convincimento del giudice e dell'assenza di prove legali.

Proprio in funzione di ciò, la soluzione presentata, accompagnata da una presunzione di idoneità relativa del Modello conforme alla normazione secondaria che non estromette il giudice dalla valutazione, può tornare a dare alla materia la tanto ricercata chiarezza. Questa sarebbe fondamentale non solo per l'organo giudicante tenuto a valutare i Modelli, ma anche per gli enti redattori degli stessi, i quali sarebbero sempre più incentivati ad aggiornare i loro meccanismi di *compliance* penale.